

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno fatto valere in opposizione: Marchio denominativo comunitario «TORRES 10» per prodotti della classe 33 (n. 466896), numerosi altri marchi comunitari, nazionali e internazionali.

Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda di registrazione del marchio.

Decisione della commissione di ricorso: Accoglimento del ricorso, annullamento della decisione adottata e rigetto dell'opposizione.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94⁽¹⁾, in quanto tra i marchi in questione esiste un rischio di confusione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso presentato il 9 gennaio 2007 — Grupo Promer Mon-Graphic/UAMI PepsiCo (Designs)

(Causa T-9/07)

(2007/C 56/66)

Lingua di deposito del ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Grupo Promer Mon-Graphic, SA (Sabadell, Spagna) (rappresentanti: R. Almaraz Palmero, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: PepsiCo, Inc. (New York, USA)

Conclusioni della ricorrente

- Annullamento della decisione della terza Commissione di ricorso dell'UAMI 27 ottobre 2006 nel caso R 1001/2005-3;
- Porre a carico dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (UAMI) dell'interveniente Pepsico Inc., le spese del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado, come pure quelle relative al procedimento dinanzi alla terza Commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Disegno o modello comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di nullità: Disegno comunitario registrato per «arti-

coli promozionali per giochi» — Disegno comunitario n. 74463-1

Titolare del disegno o modello comunitario: PepsiCo, Inc.

Parte che richiede la nullità del disegno o modello comunitario: La ricorrente

Disegno o modello della parte che chiede la nullità: disegno comunitario registrato per «piastra metallica per giochi» — Disegno comunitario n. 53186-1

Decisione della divisione di annullamento: Dichiarazione di invalidità del disegno comunitario registrato

Decisione della Commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione di annullamento e della domanda di declaratoria di nullità del disegno o modello comunitario registrato

Motivi dedotti: l'impugnato disegno comunitario n. 74463-1 difetta di elementi di novità e di carattere individuale rispetto al disegno comunitario registrato n. 53186-1, che ha acquisito la priorità di un modello o disegno spagnolo anteriore.

Ricorso presentato l'8 gennaio 2007 — FVB/HABM — FVD (FVB)

(Causa T-10/07)

(2007/C 56/67)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: FVB Gesellschaft für Finanz- und Versorgungsberatung mbH (Osnabrück, Germania) (Rappresentante: avv. P. Koehler)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: FVD Gesellschaft für Finanzplanung und Vorsorgemanagement Deutschland mbH

Conclusioni della ricorrente

- Modificare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 6 novembre 2006 nel caso R 1343/2005-4 in modo che la decisione 12 settembre 2005 relativa all'opposizione del Finanz- und Versorgungsdienstgesellschaft für Finanzberatung und Vorsorgemanagement mbH n. B 549 362 avverso la domanda di registrazione n. 2 126 175 venga rimossa e l'opposizione respinta;
- porre le spese del procedimento a carico del convenuto.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario interessato: marchio verbale «FVB» per servizi delle classi 35 e 36 (registrazione n. 2 126 175).

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: FVD Gesellschaft für Finanzplanung und Vorsorgemanagement Deutschland mbH

Marchio o segno fatto valere: il marchio denominativo tedesco «FVD» per servizi della classe 36, nella parte in cui l'opposizione è stata proposta avverso la registrazione della classe 36.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione, e rigetto parziale della domanda di registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: la decisione impugnata viola l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 ⁽¹⁾, dal momento che non esiste alcun rischio di confusione tra i marchi confliggenti.

⁽¹⁾ Regolamento CE del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag. 1).

Ricorso presentato il 12 gennaio 2007 — Frucona Košice/Commissione

(Causa T-11/07)

(2007/C 56/68)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Frucona Košice a.s. (Košice, Repubblica Slovacca) (rappresentanti: B. Hartnett, O. Geiss, avv.ti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Domanda della ricorrente

— Annullare la decisione della commissione 7 giugno 2006, n. C(2006)2082 def. relativa al caso aiuti di Stato n. C25/2005;

— annullare in tutto in parte l'art. 1 della detta decisione;

— porre a carico della Commissione le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 7 giugno 2006 relativa ad aiuti di

Stato concessi dalla Repubblica slovacca alla ricorrente (caso C25/2005), nella parte in cui considera la ricorrente come beneficiaria di aiuti di Stato incompatibili e le fa obbligo di rimborsare alla Repubblica slovacca l'intero aiuto maggiorato degli interessi.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:

Con il primo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in errore manifesto nel determinare l'ammontare dell'asserito aiuto di Stato.

Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che l'impugnata decisione viola un requisito processuale essenziale e omette di prendere in considerazione l'art. 33 CE. In effetti la ricorrente afferma che è la direzione generale all'agricoltura e non la direzione generale alla concorrenza la direzione competente a svolgere gli accertamenti per dare corso alle procedure e alle formalità che hanno portato all'impugnata decisione.

Con il terzo motivo, la ricorrente inoltre sostiene che l'impugnata decisione viola la Terza Sezione della parte quarta del Trattato di adesione, l'art. 253 CE, art. 88 CE e il regolamento n. 659/1999 perché la Commissione difetta di competenza per emettere l'impugnata decisione.

Con il quarto motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in errore di merito e di diritto applicando l'art. 87, n. 1, CE, nell'affermare che il procedimento fallimentare sarebbe stato più favorevole che un abbuono fiscale.

Con il sesto motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in errore manifesto di diritto e di merito omettendo di porre l'onere della prova e violando così gli artt. 87, n. 1, CE e l'art. 253 CE. Inoltre, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha osservato i criteri giuridici elaborati della Corte circa l'applicazione della verifica del creditore privato.

Con il settimo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in errore di diritto e di merito omettendo di valutare adeguatamente di prendere in considerazione le prove messe a sua disposizione.

Con l'ottavo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in errore di diritto e di merito, prendendo in considerazione elementi irrilevanti, come differenze interne nell'ambito dell'amministrazione tributaria.

Con il nono motivo, la ricorrente sostiene ancora che la decisione viola l'art. 253 CE per insufficiente motivazione delle conclusioni.

Infine, con il decimo motivo la ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in errore per non aver esentato l'abbuono fiscale come aiuto alla ristrutturazione e applicando retroattivamente gli orientamenti sulla ristrutturazione del 2004.